

Publicato il 08/02/2019

**N. 01693/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 06377/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6377 del 2017, proposto da

Francesco Paolo Gravina, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, Emilio Nicola Buccico e Giacomo Marchitelli, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la Segreteria del Tar;

*contro*

Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Dettori, presso il cui studio in Roma, piazza Santi Apostoli 66, è elettivamente domiciliato;

Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento:*

- del provvedimento ANAC ad oggetto "FASC UVIF N. 1547/2016 - segnalazione relativa all'accertamento della sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo al dirigente tecnico del settore gestione del territorio del Comune di Matera";

- ove occorra, della nota sindacale prot. n. 54577 del 19.7.2016 ad oggetto “segnalazione di possibile conflitto di interessi”;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto del Sindaco di Matera prot. n. 107/GAB del 26.4.2017;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e dell’Autorità nazionale anticorruzione;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, dipendente del Comune di Matera, ha impugnato il decreto sindacale del 26.4.2017, con il quale è stata determinata la sua assegnazione ad un certo settore dell’ente;

Rilevato che il gravame è stato esteso agli atti endoprocedimentali, costituiti dalla nota sindacale con la quale è stata segnalata all’Autorità nazionale anticorruzione l’esistenza di un possibile conflitto di interessi in capo al ricorrente e dal parere successivamente emesso dall’Autorità;

Ritenuto che, come rappresentato alle parti con ordinanza collegiale n. 852 del 22 gennaio 2019, difetti nel caso in esame la competenza territoriale del Tar adito, alla luce del disposto dell’art. 13, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale *“Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”*;

Considerato, ancora, che la competenza territoriale del Tar adito non può essere radicata dalla contestuale impugnativa del parere Anac, atteso che, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. *“La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”*;

Ritenuto, ancora, che la chiara natura endoprocedimentale del parere espresso dall'Autorità escluda l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'indirizzo giurisprudenziale invocato dal ricorrente, espresso nell'ordinanza collegiale della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 737/2016, atteso che in quel caso venivano in rilievo atti Anac aventi valore provvedimento;

Ritenuto, in conclusione, che debba declinarsi la competenza di questo TAR ai fini della decisione sul ricorso, indicandosi quale giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, presso il quale la causa va riassunta ai sensi dell'art. 15, comma 4, del c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), dichiara la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale Amministrativo regionale per la Basilicata, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 gennaio 2019 e 6 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Carmine Volpe**

IL SEGRETARIO

